NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

SILVIO ROBERTO VINCETI*

IL SILENZIO DEL PARLAMENTO IN UNA PROSPETTIVA DI DIRITTO E MUSICA**

Abstract [It]: Il silenzio del Parlamento si pone come un fenomeno oggetto di differenti concettualizzazioni nelle tradizioni costituzionali, in modo per certi versi analogo a quanto avviene nell'universo musicale, ove l'esperienza dell'assenza di suono sembra assumere tratti irriducibili nelle tradizioni della musica colta e della musica popolare. Se tuttavia in campo musicale le differenze rispondono alle fisiologiche specificità di un determinato genere, nel caso del Parlamento il silenzio acquisisce profili di effettiva maggiore o minore legittimità, sintetizzabili entro le categorie del *silenzio-naturale* e del *silenzio-errore*. Considerando l'esperienza britannica, statunitense e italiana, il saggio cerca di rendere ragione delle diverse concettualizzazioni, facendo ricorso, in particolare, al potenziale euristico insito nei rispettivi archetipi costituzionali.

Abstract [En]: As a legal phenomenon, parliamentary or statutory silence receives various conceptualizations across the different constitutional traditions, similarly to what takes place in the musical domain, where silence is differently experienced in the classical and popular traditions. But whereas musical differences reflect the distinctive traits of genres, parliamentary silence is instead evaluated through varying degrees of legitimacy, which can be broadly categorized as *natural silence* and *error-silence*. By comparing the British, American, and Italian experiences, this essay seeks to make sense of the different conceptualizations, specifically by drawing on the heuristic value of the idea of constitutional archetypes.

Parole chiave: Silenzio del legislatore, Silenzio costituzionale, Inerzia del legislatore, Omissione legislativa, Archetipi costituzionali.

Keywords: Legislative Silence, Constitutional Silence, Congressional Silence, Legislative Omission, Constitutional Archetypes.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il silenzio nelle tradizioni musicali: musica colta e musica popolare. – 3. Il silenzio del Parlamento nelle tradizioni costituzionali. – 3.1. La tradizione britannica. – 3.2. La tradizione statunitense. – 3.3. La tradizione italiana. – 4. Dalla sovranità parlamentare agli archetipi costituzionali: una proposta interpretativa. – 5. Conclusione

* "Roberto Ruffilli" *Postdoctoral Fellow* in Diritto pubblico comparato – Università di Bologna.

**Contributo sottoposto a *peer review*. Una versione ridotta e adattata del presente lavoro è destinata alla pubblicazione del volume "*Tradizioni giuridiche e musica. Momenti e snodi di una possibile interazione*", Napoli, Editoriale Scientifica, a cura di G. Grasso, R. Tarchi e L. Testa.

ISSN 2279-7238

1. Introduzione

Il silenzio rappresenta un dato conosciuto e familiare a molteplici ambienti del diritto, capace di interrogare giuristi di ogni epoca, cultura e disciplina. Il tema ha trovato forse lo spazio maggiore nel diritto privato, dove la *vexata quaestio* dell'interpretabilità del silenzio nei termini di una manifestazione tacita di volontà ha per lungo tempo tormentato i civilisti[1]. La riflessione comparatistica ha poi esteso i termini della questione investigando il silenzio nel rapporto con altre discipline — ad es., secondo una prospettiva di diritto e letteratura[2] — e utilizzando le intuizioni di queste per meglio comprenderne il ruolo nel diritto: è a questo crocevia, del resto, che si collocano gli studi di Rodolfo Sacco sul «diritto muto», dove il silenzio rappresenta una fase primordiale, arcaica, dell'esperienza giuridica, contrapposta ad una, più moderna, dominata dalla parola e dal pronunciato[3]. Nel diritto penale il silenzio si è addirittura fatto diritto nelle celebri modalità del *right to silence*[4]. Infine, ancorché maggiormente aduso alla dimensione della pubblicità — e dunque, giocoforza, della verbalità — pure il diritto pubblico generale ha finito per conoscere importanti manifestazioni del fenomeno: si pensi, paradigmaticamente, al silenzio dell'amministrazione, variamente qualificabile nei termini dell'assenso e del rifiuto[5].

Se esiste, tuttavia, un'istituzione rispetto a cui il silenzio si presenta come un'occorrenza almeno *prima facie* ossimorica, questa è senz'altro il Parlamento. Ancor più che nel decidere o nel legiferare, l'organo centrale del potere legislativo trova la sua attività definitoria proprio nell'atto del parlare — da cui trae, giustappunto, le proprie radici etimologiche[6]. Il

---

[1] Per un'ampia ricostruzione v. R. ROLLI, *Antiche e nuove questioni sul silenzio come tacita manifestazione di volontà*, in *Contratto e impresa*, fasc. 1, 2000, 206 ss. Non si tratta, in ogni caso, dell'unico caso di silenzio rilevante nel diritto privato: v. ad es. quelli discussi in M.S. GORETTI, *Il problema giuridico del silenzio*, Giuffrè, Milano, 1982 e ora in V. VITALE, *L'esperienza giuridica del silenzio*, Mimesis, Milano, 2018.

[2] Cfr. la recente curatela di F. CASUCCI (a cura di), *Il silenzio del diritto*, ESI, Napoli, 2013.

[3] «L'atto muto autonomo ha preceduto, nel tempo, il negozio. Ma quando il negozio, cioè l'autonomia parlata, è apparso, questa nuova figura, più efficiente rispetto all'atto muto, era destinata a dominare. C'è da pensare che l'uomo parlante abbia circondato di una maggiore consapevolezza — e di un discorso — le figure collegate in qualche modo con la parola. Si trattava di novità. Ciò che era nato e maturato nel silenzio, che l'uomo aveva imparato a gestire nel silenzio, con cui l'uomo era convissuto dopo averlo incorporato in pratiche originariamente istintive o diventate, attraverso milioni di anni, puro istinto, non aveva bisogno di un discorso. Si poteva continuare a gestirlo in modo istintivo (e perciò poco consapevole) nel silenzio. Si poteva continuare a convivere con esso nel silenzio, forse anche senza concettualizzazioni. Ma ciò che nasceva per mezzo della parola comportava subito una qualche reazione verbalizzata. In concreto: quando l'uomo prese a servirsi della parola per i bisogni del diritto, egli poté con ciò soddisfare tante necessità cui non poteva provvedere con l'atto muto» (R. SACCO, *Il diritto muto: Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, il Mulino, Bologna, 2015, 150).

[4] Corollario di quel più generale privilegio contro l'autoincriminazione (*nemo tenetur se detegere*) che sta a caposaldo del modello accusatorio. Sul tema, in chiave comparatistica v. ora G. STANZIONE, *Autoincriminazione e diritto al silenzio: Le esperienze italiana, francese e inglese*, CEDAM, Padova, 2017.

[5] In senso comparatistico cfr. V. PARISIO (a cura di), *Silenzio e procedimento amministrativo in Europa: Una comparazione tra diverse esperienze*, Giuffrè, Milano, 2006.

[6] Sull'etimologia di *Parlamento* esiste ormai una significativa letteratura, cui contribuiscono in particolare gli anglisti quando analizzano poesie come *On the New Forcers of Conscience under the Long Parliament* di Milton (cfr. H. CRAWFORTH, *Etymology and the Invention of English in Early Modern Literature*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, 160–167). Che il vocabolo derivi dall'atto del parlare è fuori di dubbio, aderente come è al francese *parler* e all'italiano *parlare* – verbi a loro volta derivanti dal barbaro-latino *parabolàre*, da *parabola* in latino classico (cfr. O. PIANIGIANI, voce *parlàre*, *Vocabolario etimologico della lingua italiana*, Società editrice Dante Alighieri, Roma-Milano, 979 ss.). Molti commentatori, tra cui Coke e "G.P." — l'autore della *Lex Parliamentaria*, oggi individuato in George Philips, anziché George Petyt – associavano il termine alla formula francese «*parler le ment*». Cfr. E. COKE, *Reports* (1600-1615), vol. IX, Nutt & Goslin,

governo parlamentare è per definizione «*government by speaking*», scriveva Macaulay nel 1859, cui farà eco poco dopo Bagehot descrivendo la Costituzione inglese nei termini di un «*government by discussion*»[7]. E se l'utilizzo della parola distingue la politica parlamentare da altre forme di politica, l'arte liberale di riferimento non potrà che essere l'*ars oratoria* o *ars rhetorica*[8]. Anche senza arrivare all'estremo di ridurre il Parlamento ad uno scambio di parole, si potrebbe senz'altro condividere l'idea per cui la parola appaia ben più consustanziale all'istituzione parlamentare – e alla forma di Stato liberale – rispetto alla sua assenza. In questo senso, il silenzio finisce così per apparire una dimensione caratteristica di altre forme di Stato, specie non democratiche, come l'assolutismo o lo Stato autoritario, ove la parola, per la sua attitudine critica e potenzialmente sovversiva, deve essere adeguatamente irregimentata e all'occorrenza financo soppressa[9].

Che la democrazia parlamentare viva anche di grandi silenzi, senza che questi necessariamente costituiscano un vuoto patologico cui debba porsi rimedio – in una forma di *horror vacui* giuridico – può considerarsi una legittima inferenza dell'indagine che si andrà

London, 1738, vi («Concerning the Name of the Parlament two things fall into con[s]ideration, fir[s]t what the Word [s]ignifieth, 2. When this [S]upreme Court was chri[s]tened by the Name of *Parliament*: Touching the fir[s]t, it is [s]o called for 2 Cau[s]es, fir[s]t, becau[s]e that every Member of that high Court hath judicial Place, and for that every Man there [s]hould without any Spirit, either of Contradiction or Smoothing, *parler la ment*, [s]peak judicially his Mind, it is called *Parliament*»); G. PHILIPS, *Lex Parliamentaria; Or, A Treatise of the Law and Custom of the Parliaments of England*, T. Goodwin, London, 1690, 1 («It is called Parliamentum, becau[s]e every Member of that Court shou[l]d parler le ment, [s]peak his mind»). Appoggiandosi alla ricostruzione di William Lambarde, già in Blackstone questa interpretazione era completamente rigettata: cfr. W. BLACKSTONE, *Commentaries on the Laws of England* (1765-1769), vol. I, William Reed, London, 1811, 146 («This name of parliament Lord Coke derives from *parler le ment*; but this derivation is not esteemed correct. Mr. Lambard derives it from *parler*, with the simple termination of *ment*, so common in the French language in changing verbs into nouns»). Il passo di Lambarde è altresì interessante, laddove sembra deferire all'interpretazione di Valla sul punto: v. W. LAMBARDE, *Archeion, or, A discourse upon the High Courts of Justice in England* (1635), Harvard University Press, Cambridge, 1957, 123–124 («The word *Parliament* (saith one) is compounded of *Parium* and *Lamentum*, because (as he thinketh) the *Peeres* of the *Countrie* did at these meetings *lament* and *complain* each to other of the enormities of their *Countrey*, and thereupon provided redresse for the same. But their opinion is more probable, as I thinke, which derive *Parliament* simply from the *French word Parler*, and that also from the *Greeke* word Παραλαλειν, both signifying to *speake*, and so by adding the *termination Ment*, which is common in the *French tongue* as well to *nownest* as *adverbs*, doe make up *Parliament*, meaning thereby an *assembly of men* called together, to *speake* or *conferre* their advices, or opinions. And so also it may not unfitly bee called *Parhament*, for that each man there doth, or should *Parler la ment*, speak his mind: But *Laurence Valla* mis-liketh that manner of *Etymologie*, and therefore I will not stand upon it. I dare not take upon me to set downe the very time in which the *word Parliament* came first in use; but forasmuch as it was *transported* out of *France*, it is not *unprobable* to *guesse*, that it began here shortly after the *time* of the *Norman Conquest*»).

[7] Cfr. T.B. MACAULAY, *William Pitt (January 1859.)*, *The Miscellaneous Writings and Speeches of Lord Macaulay*, Longman's Green, London-Calcutta, 1913, 409 («Parliamentary government is government by speaking. In such a government, the power of speaking is the most highly prized of all the qualities which a politician can possess: and that power may exist, in the highest degree, without judgment, without fortitude, without skill in reading the characters of men or the signs of the times, without any knowledge of the principles of legislation or of political economy, and without any skill in diplomacy or in the administration of war. Nay, it may well happen that those very intellectual qualities which give a peculiar charm to the speeches of a public man may be incompatible with the qualities which would fit him to meet a pressing emergency with promptitude and firmness»); W. BAGEHOT, *Physics and Politics* (1872), Knopf, New York, 1948, 163 («If fixity is an invariable ingredient in early civilizations, how then did any civilization become unfixed? […] To this question history gives a very clear and very remarkable answer. It is that the change from the age of status to the age of choice was first made in states where the government was to a great and a growing extent a government by discussion, and where the subjects of that discussion were in some degree abstract, or, as we should say, matters of principle. It was in the small republics of Greece and Italy that the chain of custom was first broken»).

[8] Cfr. diffusamente M. PELTONEN, *Rhetoric, Politics and Popularity in Pre-Revolutionary England*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

[9] Sulle varie distinzioni in tema si rimanda sempre agli inquadramenti generali: *ex plurimis* v. G. AMATO, F. CLEMENTI, *Forme di Stato e forme di governo*, il Mulino, Bologna, 2012.

sviluppando nelle seguenti pagine. Precisamente, tuttavia, lo scopo principale rimane un altro: indagare la concettualizzazione del silenzio del Parlamento nelle diverse tradizioni giuridiche e cercare di rendere ragione delle eventuali, e nei fatti sussistenti, divergenze reciproche. Al tempo stesso, questo tipo di ricerca non è condotto nell'"isolamento", per così dire, del contesto giuridico, quanto piuttosto cercando di sfruttare il potenziale euristico derivante da un confronto diretto con l'esperienza musicale e i suoi vari modi di rappresentare e utilizzare il silenzio. L'operazione è dunque quella di un confronto tra tradizioni: a fronte di un *tertium comparationis* – il silenzio – si discutono i diversi modi in cui tradizioni giuridiche e tradizioni musicali avvicinano quell'invariante, diversamente declinandola all'interno dei propri domini disciplinari. Questo, beninteso, nei limiti e con le cautele con cui i due fenomeni in questione possono essere utilmente comparati, non dovendosi senz'altro perdere di vista la natura regolatorio-afflittiva dell'uno e ludico-ricreativa dell'altro.

Una seconda premessa riguarda invece la "laicità", se così si può dire, dell'analisi in questione. Generalmente, infatti, i giuristi nazionali concettualizzano il silenzio del Parlamento secondo alcune contrapposizioni diadiche: legittimo/illegittimo, costituzionale/incostituzionale, tollerabile/intollerabile, voluto/accidentale. Ora, sul fatto che esistano silenzi e silenzi, *nulla quaestio*. Un blackout elettrico durante un concerto, così come durante una sessione parlamentare, determina evidentemente un'assenza accidentale di suono irrilevante ai presenti fini. I silenzi considerati qui sono soltanto quelli cui è ascrivibile una qualche forma di significatività, nella misura in cui in forza di un qualche altro fatto – una norma positiva, una dottrina costituzionale, etc. – assumono un significato *non accidentale*[10]. Ma è anche nel taglio metodologico che la presente analisi si distingue da quelle generalmente condotte dai giuristi interni. Aderendo alla vocazione più prettamente sistemologica e avalutativa della comparazione giuridica, lo studio non prende posizione sulla moralità del silenzio del Parlamento, quanto piuttosto cerca di spiegarne la diversa concettualizzazione negli ordinamenti giuridici comparati, riportandola a visioni più generali del diritto costituzionale comparato e, in particolare, agli influssi di altri istituti giuridici sulle carte costituzionali. È solo in questo senso, dunque, che si parlerà qui effettivamente di *silenzio-errore* e di un *silenzio-naturale*, senza che alle due accezioni consegua alcun giudizio di valore sulla loro coerenza con un determinato sistema etico-morale.

Dal punto di vista dell'esposizione, la seconda sezione (§ 2) è dedicata alle rappresentazioni del silenzio nelle tradizioni musicali della musica colta e delle diverse declinazioni della musica popolare (*pop*, *rock*, etc.)[11]. Simmetricamente, la terza sezione (§ 3) contiene la discussione di tre diverse tradizioni costituzionali sul silenzio: quella britannica (*legislative* o *statutory silence*), quella statunitense (*congressional silence*) e quella italiana. La

[10] In senso analogo v. A.S. BRUNO, *Omissione legislativa*, in L. PEGORARO (a cura di), in *Glossario di diritto pubblico comparato*, Carocci, Roma, 2009, 191.

[11] Parlare di classificazioni musicali significa entrare in un'arena ad ogni buon conto tanto circoscritta quanto frastagliata e controversa. Ci si appoggia qua alla partizione di SCARNECCHIA, *Musica popolare e musica colta*, Jaca Book, Milano, 2000.

selezione delle esperienze risponde evidentemente a fini scientifici, considerandosi qui un'esperienza di costituzione non scritta (Regno Unito) e due di costituzione scritta e rigida (Stati Uniti e Italia) che tuttavia si differenziano, in modo netto e peculiarmente interessante, nella concettualizzazione del silenzio del Parlamento. (Questo non significa, beninteso, che il tema non sia particolarmente rilevante anche in altre tradizioni costituzionali, a partire da quelle di area germanica[12] e latinoamericana[13].) Nella quarta sezione (§ 4) si opererà infine un tentativo interpretativo delle diverse tradizioni costituzionali attraverso due strumenti concettuali: la dottrina sulla sovranità del Parlamento e il modello giuridico che può aver ispirato una determinata costituzione – il suo archetipo o *imago*, per riprendere una nozione di altri campi del sapere[14]. Attraverso queste nozioni verrà discussa una proposta interpretativa sulle ragioni che possono aver portato ad una diversa concettualizzazione del silenzio nelle esperienze comparate considerate, in due casi interpretato nei termini di un *silenzio-naturale* (Regno Unito, Stati Uniti d'America) e in uno secondo il paradigma del *silenzio-errore* (Italia). Le conclusioni (§ 5) riassumono sinteticamente l'analisi e i suoi esiti.

2. Il silenzio nelle tradizioni musicali: musica colta e musica popolare

Nella musica colta l'assenza di suono sembra occupare uno spazio primario e denso di significato. In un manuale di composizione di inizio Novecento, l'autore rappresenta al discente «[*t*]*he danger of using an insufficient number of rests and silences*», dal momento che questi sono «*the most valuable assets of the composer*» in quanto costituiscono «*the breathing places of music*»[15]. A riprova di questo vengono evocati alcuni "grandi silenzi" della musica classica, come l'entrata dell'«Olandese volante» nel secondo atto dell'opera wagneriana (1843), il silenzio dopo «*Baal erhöre uns!*» nella prima parte dell'*Elijah* di Mendelssohn (1846) e quello che descrive come «*perhaps the most impressive of all*»: il drammatico silenzio dopo gli squilli di tromba che annunciano l'arrivo, in lontananza, del Don Fernando nel secondo atto del

[12] L'esperienza tedesca ha infatti rappresentano, frequentemente, il punto di partenza della riflessione italiana: cfr. N. TROCKER, *Le omissioni del legislatore e la tutela giurisdizionale dei diritti di libertà: (Studio comparativo sul diritto tedesco)*, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, fasc. 1–2, 1970, 88 ss.; N. PICARDI, *Le sentenze «integrative» della Corte costituzionale*, in *Rivista di diritto processuale*, fasc. 1, 1975, 41–45; A.S. BRUNO, *Le radici europee dell'omissione legislativa e il nuovo ruolo delle Corti costituzionali: Tra tecniche giudiziali e principio di (s)leale collaborazione tra poteri*, in *Federalismi.it*, fasc. 1, 2016, 4–8.

[13] Sul tema v. diffusamente i contributi in L. CASSETTI, A. S. BRUNO (a cura di), *I giudici costituzionali e le omissioni del legislatore: Le tradizioni europee e l'esperienza latino-americana*, Giappichelli, Torino, 2019, nonché ora V. CAPUOZZO, *Giurisdizioni costituzionali e silenzi del legislatore*, Filodiritto, Bologna, 2024.

[14] Lo studio degli archetipi costituzionali, per quanto circoscritto, ha ricevuto attenzione nella comparatistica: v. ad es., i diversi approcci di D.S. LAW, *Constitutional Archetypes*, in *Texas Law Review*, fasc. 2, 2016, 160 («The constitutions of today's nation-states draw from a limited pool of conventional ideological narratives. These standardized modes of ideological justification are so ubiquitous and so deeply ingrained in the "collective constitutional consciousness" that they can fairly be described as *constitutional archetypes*. Such archetypes manifest themselves differently from country to country yet remain recognizable») e G. FRANKENBERG, *Comparing constitutions: Ideas, ideals, and ideology—toward a layered narrative*, in *International Journal of Constitutional Law*, fasc. 3, 2006, 451 («In tracing and mapping the development of modern constitutions, and with some additional modeling, one may come up with four models defined by a distinct basic structure: constitution as contract (including social contract), manifesto, program, and law. I refer to these models as archetypes because their gestalt is represented — not altogether unlike Jungian archetypes — on the symbolic level by documents»).

[15] C.V. STANFORD, *Musical Composition: A Short Treatise for Students*, Macmillan, New York, 1911, 170.

Fidelio (1805), con Pizarro lasciato sul punto di avventarsi con il pugnale contro Florestan e a frapporsi la sola Leonore, appena svelatasi. Nell'opera di Beethoven, il silenzio si pone al culmine di una tensione progressivamente accumulata durante tutta l'opera e trionfalmente rilasciata al suo acme, permettendo così al pubblico di partecipare alla risoluzione finale: «[Leonore:] *Ach, du bist gerettet großer Gott!* Florestan*: Ach, ich bin gerettet, großer Gott!* Pizarro (betäubt)*: Ha, der Minister, Höll' und Tod!* Rocco: (betäubt)*: O, was ist das, gerechter Gott!*»[16]. Più recentemente, anche i musicologi Grosvenor Cooper e Leonard Meyer attribuiscono a Beethoven la paternità del «*loudest silence in musical literature*», che tuttavia individuano nella pausa a battuta 280 del primo movimento della sinfonia n. 3 (*Eroica*) (1804)[17].

Questo culto del silenzio nella musica colta non è un accidente storico, tipico di un mondo passato maggiormente accostumato all'introspezione, all'attesa, all'idea del vuoto come un contesto pieno di senso. Esistono anzi opere di musica colta contemporanea che fanno del silenzio il protagonista esclusivo della composizione: si pensi ai celebri casi di *4'33"* di John Cage (1952) o *Trois Bagatelles* di György Ligeti (1961). Al tempo stesso, se questi lavori possono apparire come sperimentazioni in qualche modo concettuali, al limite del filosofico, l'eredità vivente del silenzio nella musica colta è forse ancor meglio incarnata da un maestro del silenzio come il compositore estone Arvo Pärt, grazie anche al suo *tintinnabuli* – uno nuovo stile musicale in cui una prima voce si muove lungo la scala diatonica mentre una seconda rimane fissa sulla triade di un singolo accordo. In modi diversi, brani come *Credo* (1968), *Psalom* (1977), *Tabula Rasa* (1977) e *Passio* (1982) risultano potenti dimostrazioni della polisemia e della ricchezza del silenzio – arrivando a descrivere, nella teologia del compositore, tanto l'assenza quanto la presenza di Dio. Le parole con cui uno studioso di Pärt descrive l'itinerario personale del compositore finiscono così paradossalmente per cogliere esattamente anche il senso con cui, più avanti, si proverà a descrivere il silenzio del Parlamento: «*silence though technically an absence of sound, can also be understood as a presence: that it is not neutral but rather can bear any of a diverse set of characteristics*»[18]. Considerazioni analoghe si ritrovano nella biografia di Daniel Barenboim[19].

Se dalla musica colta ci si sposta nella tradizione musicale popolare, si scopre come l'esperienza del silenzio acquisti una diversa presenza ontologica. Qui il silenzio non è infatti certo assente, come valore celebrato, ma mutato è il suo "modo di darsi": da un utilizzo esplicito – il silenzio come assenza di suono – ad una descrizione in parole della sua esperienza. Non mancano certo, anche nella musica popolare, brani con un utilizzo del silenzio esplicitamente musicale. Più che di assenza totale di suono vengono in mente i grandi silenziamenti di strumenti o delle voci in canzoni come *Exit Music (For a Film)* (1997) o la più recente *Daydreaming* (2016) dei Radiohead: nel primo caso il silenzio prelude all'esplosione sonora, nel secondo lascia l'ascoltatore ai suoni disturbanti che richiamano i

[16] L. VAN BEETHOVEN, *Fidelio*, Schott, Mainz, 1978, 97.

[17] G.W. COOPER, L.B. MEYER, *The rhythmic structure of music*, University of Chicago Press, Chicago, 1960, 139.

[18] C. BOUTENEFF, *Arvo Pärt: Out of Silence*, St Vladimir's Seminary Press, Yonkers, 2015, 86.

[19] Cfr. D. BARENBOIM, *Music quickens time*, Verso, London-New York, 2009, 7 («Sound does not remain in this world; it evaporates into silence. Sound is not independent — it does not exist by itself, but has a permanent, constant and unavoidable relationship to Silence. In this context the first note is not the beginning, but comes out of the silence that precedes it»).

momenti più torbidi e disturbanti della fase onirica. Ancora più diffuso è poi l'uso del *full stop* e dei falsi arresti, in cui la canzone si ferma con drammaticità prima di ripartire: oltre a *Paranoid Android* (1997), sempre dei Radiohead, si pensi a un classico come *A Day In The Life* (1969) dei Beatles oppure a esempi moderni come *The Blower's Daughter* (2001) di Damien Rice o *For You* (2003) dei The Calling. In queste canzoni il silenzio interrompe, come in un *enjambement*, la composizione musicale, per poi riprenderla subitaneamente. E tuttavia, nonostante il ruolo che svolge, non associamo almeno primariamente questi brani al silenzio. Nemmeno in *Echoes* (1971) dei Pink Floyd, altro brano dalle grandi "dispersioni" musicali, il suono non si interrompe, nei fatti, del tutto. Che è a dire: laddove in un concerto classico l'ascoltatore vive il silenzio come una componente tanto lecita e importante quanto il suono, una prolungata assenza di suono non sembra essere protagonista nella musica popolare. Al massimo, un lunghissimo silenzio può essere utilizzato per nascondere un'ultima traccia di un album, come *Endless, Nameless* alla fine di *Nevermind* dei Nirvana (1991).

Il fatto che l'utilizzo musicale del silenzio nella musica popolare appaia limitato non significa, al tempo stesso, che il silenzio non abbia valore come esperienza umana. Al contrario, alcuni celebri brani elevano il silenzio a dimensione topica della vita umana. Il caso più noto è forse quello di *The Sound of Silence* di Simon & Garfunkel (1964), rappresentazione quintessenziale del silenzio ripresa nel suo testo e nelle sue parole da studiosi e artisti di ogni disciplina – non ultimo, giuristi[20]. In Italia si pensi a *Zitti zitti* degli Aeroplanitaliani (1992). Sono tuttavia le ritmiche *synth-pop* o *progressive rock* – in sé e per sé financo più inospitabili della *folk music* – che per certi versi più efficacemente rappresentano l'esperienza del silenzio nella musica popolare. Il riferimento, paradigmaticamente, è a *Enjoy the silence* dei *Depeche Mode* (1990), brano che contiene un inno commovente e immediato al valore del silenzio, insieme a una critica alla capacità della parola di convogliare effettivamente il sentimento d'amore: «*Words like violence break the silence / Come crashing in / into my little world / Painful to me, / pierce right through me / […] Words are very / unnecessary / They can only do harm / […] Vows are spoken / to be broken / Feelings are intense, / words are trivial / Pleasures remain, / so does the pain / Words are meaningless / and forgettable […] All I ever wanted / All I ever needed / is here / in my arms / Words are very / unnecessary / They can only do harm*». Pronunciata alla fine e, non a caso, nel vuoto degli strumenti musicali, la frase finale «*enjoy the silence*» diventa così un *j'accuse* senza appello all'intellettualità della parola, un'ode al potere del silenzio non meno viscerale di quella si può trovare nella musica colta.

[20] Oltre al il classico L.H. TRIBE, *Toward a Syntax of the Unsaid: Construing the Sounds of Congressional and Constitutional Silence*, in *Indiana Law Journal*, fasc. 4, 1981, 515 ss. — poi ripreso in L.H. TRIBE, *Soundings and Silences*, in A. STONE, R. DIXON (a cura di), *The Invisible Constitution in Comparative Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, 21 ss. — v. ad es. R.E. BARNETT, *The Sound of Silence: Default Rules and Contractual Consent*, in *Virginia Law Review*, fasc. 4, 1992, 821 ss.

3. Il silenzio del Parlamento nelle tradizioni costituzionali

3.1 La tradizione britannica

Venendo invece alla dimensione giuridica del silenzio e, in particolare, al caso particolare del silenzio del Parlamento, motivi storici suggeriscono di muovere da quella tradizione costituzionale inglese da cui le idee moderne sul Parlamento traggono i propri natali. Come noto, insieme allo Stato di diritto e alla separazione dei poteri, principio cardine della Costituzione inglese è la dottrina della sovranità del Parlamento[21]. Qui, la naturalità del *legislative silence* sembra promanare *sic et simpliciter* dal concetto di sovranità parlamentare, intesa nel senso classico di potere di «*make or unmake any law whatever*»[22] derivante dalla «*sovereign and uncontrolable authority*» di fare, fondamentalmente, «*every thing that is not naturally impossible*»[23]. «*Parliamentum locutum causa finita*», parafraserà Karl Loewenstein nel suo commento alla Costituzione britannica[24]. Certo, come noto, la sovranità parlamentare instaura poi «un rapporto dialettico, non scevro da elementi di conflittualità», con la *rule of law*[25]. Al tempo stesso, i due principi fondamentali della Costituzione britannica finiscono per rafforzarsi reciprocamente, come nota ancor oggi un interprete moderno: lo stato di diritto presupporrebbe infatti una fondamentale libertà della persona di agire in modo libero ovunque il diritto – e, per l'effetto, anche il suo più alto produttore: il Parlamento – sia silente[26]. Anche i processi di irrigidimento della Costituzione inglese degli ultimi settant'anni non si prestano a letture diametralmente diverse: l'espansione, pur controversa, della funzione di *judicial review* si è espressa più nel senso di una polizia sui margini dell'azione del potere esecutivo che del potere legislativo[27]; allo stesso modo, anche le mancanze rispetto agli standard positivi imposti dal rispetto della CEDU non hanno portato ad un intervento

[21] *Ex plurimis* v. G. CARAVALE, «Keep the operation of the constitution under review». *Il* Constitution Committee *della Camera dei Lords come* constitutional guardian, in *Costituzionalismo britannico e irlandese*, fasc. 1, 2015, 22–23; M. DICOSOLA, *La scrittura della (e nella) costituzione britannica: Riflessioni a margine del report della* Commission on the UK's Future, in *DPCE Online*, fasc. 3, 2024, 1880.

[22] A.V. DICEY, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 1931, 37–38 («The principle of Parliamentary sovereignty means neither more nor less than this, namely, that Parliament thus defined has, under the English constitution, the right to make or unmake any law whatever; and, further, that no person or body is recognised by the law of England as having a right to override or set aside the legislation of Parliament»).

[23] W. BLACKSTONE, *Commentaries on the Laws of England*, vol. I, Oxford University Press, Oxford, 2016, 107.

[24] K. LOEWENSTEIN, *Staatsrecht und Staatspraxis von Grossbritannien*, vol. I, Springer, Berlin-Heidelberg-New York, 1967, 521.

[25] Cfr. E. GIANFRANCESCO, *Il Canale della Manica non è poi così largo:* Sovereignty of parliament *e* rule of law *tra esperienza britannica e dimensione europea*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, fasc. 11, 2013, 2.

[26] Cfr. N. BARBER, *The United Kingdom Constitution: An Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2021, 322–323 («Dicey argued that the rule of law structured the common law and, as a consequence of this, protected liberty within the UK. Under the common law, that which is not forbidden is permitted: in the application of the law, litigants, including state officials, must point to a pre-existing rule of law if they want legally to compel the conduct of others. Dicey presented this as a special feature of English law, but it is probably a feature of legal orders in general. Because law is an action-guiding institution, because it is an institution that purports to tell people what they ought to do, when it is silent on a matter people are free to decide for themselves how to act: there is a presumption in favour of liberty built into the very nature of law. Dicey was right to claim that this aspect of the rule of law, the presumption of liberty, is the most fundamental protection of freedom within the UK constitution, more important and significant even than the [bill of rights]»).

[27] Cfr. K. MALLESON, *The New Judiciary: The Effects of Expansion and Activism*, Ashgate-Dartmouth, Aldershot-Brookfield, 1999, 18–21.

suppletivo delle corti, quanto al semplice richiamo all'opportunità di superare l'inerzia, al riguardo, del legislatore[28].

Dunque, se il Parlamento non si esprime su una determinata questione, alle corti non rimane che prenderne atto e dar corso ai principi di diritto comune così come applicabili[29]. Per riprendere il caso *Birmingham City Council v. Oakley* del 2001, commentato da Lord Hoffmann, se il legislatore impone ai costruttori di prevedere obbligatoriamente un lavabo nelle nuove abitazioni, la previsione non può essere interpretata nel senso che anche i vecchi proprietari siano tenuti ad adeguarsi: in ossequio alla sovranità del Parlamento, la circostanza potrà spiegarsi con la ritenuta recessività delle ragioni dell'igiene pubblica rispetto a quelle dei costi di ristrutturazione delle case già costruite[30]. Al tempo stesso, questo non significa che il silenzio del Parlamento sia incontroverso nel diritto inglese, potendo rilevare non solo in negativo – come *omissione legislativa* – ma anche in positivo, laddove appare necessario definire se il silenzio implichi o meno una particolare volontà legislativa. Si potrebbero citare diversi casi[31], ma è forse proprio la nota vicenda *Miller* che ben illustra come, per un verso, anche il diritto inglese fronteggi questioni afferenti al silenzio legislativo e, per l'altro, ne esca con una riaffermazione della sovranità parlamentare[32]. Secondo il governo resistente, infatti, il fatto che gli atti con cui il Regno Unito aveva riconosciuto la vigenza interna del diritto europeo non facessero menzione di limitazioni alla prerogativa estera dell'esecutivo escludeva la necessità di un intervento *ad hoc* del Parlamento, laddove per i ricorrenti il silenzio del Parlamento imponeva invece una riespansione del principio della sovranità del Parlamento. Con la pronuncia del 2017, come noto, la Corte Suprema ha accolto l'interpretazione dei ricorrenti, confermando la necessità di intervento legislativo per l'attivazione della procedura di uscita dall'Unione europea di cui all'art. 50, TUE. In questo senso, non stupisce che l'unico studio espressamente dedicato all'inazione legislativa – in quella che appare come una letteratura significativamente flebile

[28] Cfr. G. MCCOUCH, *Implementing the European Convention on Human Rights in the United Kingdom*, in *Stanford Journal of International Law*, fasc. 1, 1982, 154.

[29] A.V. DICEY, *op. cit.*, 38 («[a]ny Act of Parliament, or any part of an Act of Parliament, which makes a new law, or repeals or modifies an existing law, will be obeyed by the Courts. The same principle, looked at from its negative side, may be thus stated: [t]here is no person or body of persons who can, under the English constitution, make rules which override or derogate from an Act of Parliament, or which (to express the same thing in other words) will be enforced by the Courts in contravention of an Act of Parliament»).

[30] *Birmingham City Council v. Oakley* [2001] LGR 110, su cui LORD HOFFMAN, *The COMBAR Lecture 2001: Separation of Powers*, in *Judicial Review*, fasc. 3, 2002, 142 («If soundproofing and wash basins do not come high enough on the priorities of elected bodies to be made compulsory, that is in itself a decision which should be respected»).

[31] Spesso richiamato, al riguardo, è il caso *British Railways Board v Herrington* [1972] AC 877, su cui cfr. W. SADURSKI, *Moral Pluralism and Legal Neutrality*, Springer, Dordrecht, 1990, 36; A. ORAKHELASHVILI, *Parliamentary Sovereignty - A Doctrine Unfit for Purpose*, in *Vienna Journal on International Constitutional Law*, fasc. 4, 2015, 500–501.

[32] R *(on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant)* [2017] UKSC 5. Cfr. R. JONES, *The Importance of Silences in the «Brexit» Appeals*, *UK Constitutional Law Association*, dicembre 7, 2016; D. HOWARTH, *On Parliamentary Silence*, *UK Constitutional Law Association*, dicembre 13, 2016; A. MCHARG, *Navigating without maps: Constitutional silence and the management of the Brexit crisis*, in *International Journal of Constitutional Law*, fasc. 3, 2018, 952 ss. Nella comparatistica italiana, v. G. CARAVALE, *Sovranità parlamentare vs sovranità popolare. Nel regno unito si discute "the constitutional case of the century"*, in *Nomos*, fasc. 3, 2016, part. 3–4. Sul rapporto tra *Brexit* e sovranità parlamentare, in riferimento al ruolo di riequilibrio esercitato dalla Corona, v. ora F. CLEMENTI, *Back to the Future: La Monarchia (e la Corona) come «Bastion of Stability» nella crisi politico-costituzionale post-Brexit*, in C. FASONE, C. MARTINELLI (a cura di), *L'impatto della Brexit sul modello Westminster*, Giappichelli, Torino, 2023, 287 ss.

sul tema — pur non giungendo ad un'esclusione totale, propugni una visione decisamente restrittiva del silenzio parlamentare[33].

3.2 La tradizione statunitense

Decisamente molto più loquace dell'esperienza inglese è invece la tradizione costituzionale statunitense, che anzitutto fa del *congressional silence* un tema classico dell'interpretazione legislativa (*statutory interpretation*) – specie a livello di diritto federale, su cui la presente indagine si concentra. In riferimento all'utilizzabilità del silenzio del Congresso come canone ermeneutico si constata una certa cautela lungo tutto lo spettro delle diverse scuole interpretative[34]. L'incertezza nell'interpretazione del silenzio legislativo riflette del resto una ritrosia della Corte suprema americana che, non senza eccezioni, ha generalmente scartato inferenze costruite sul silenzio parlamentare[35]. Queste esitazioni di base non hanno impedito, tuttavia, che alcune fondamentali dottrine interpretative allignassero proprio nel silenzio del Congresso. L'esempio recente più paradigmatico è senz'altro quella dottrina *Chevron*, in base a cui l'interpretazione «ragionevole» data dalle autorità amministrative indipendenti (*federal agencies*) alla legislazione che erano chiamate ad applicare doveva suscitare una presuntiva deferenza delle corti in sede giurisdizionale, a condizione che la legge da interpretare fosse «*silent or ambiguous with respect to the specific issue*»[36].

---

[33] Cfr. D. BAILEY, *Interpreting Parliamentary Inaction*, in *The Cambridge Law Journal*, fasc. 2, 2020, 245 ss.

[34] *Ex plurimis* cfr. L.H. TRIBE, *Toward a Syntax of the Unsaid*, cit., 517 («legislative inaction — *whatever* intent it might signal — is *a fortiori* a forbidden source of law»); W.N. ESKRIDGE, *Interpreting Legislative Inaction*, in *Michigan Law Review*, fasc. 1, 1988, 123 («the legislative inaction cases threaten to exacerbate the problems of inertia and bias — and obsolescence — in our system of government»); C.R. SUNSTEIN, *Interpreting Statutes in the Regulatory State*, in *Harvard Law Review*, fasc. 2, 1989, 504 («interpretation cannot occur without background principles that fill gaps in the face of legislative silence and provide the backdrop against which to read linguistic commands»); J.C. GRABOW, *Congressional Silence and the Search for Legislative Intent: A Venture into Speculative Unrealities*, in *Boston University Law Review*, fasc. 4, 1985, 765 («the necessarily frequent silences of Congress provide a wholly unreliable and unprincipled basis for inferring legislative intent and should be accorded no weight by the courts in the interpretation of statutes»); M. BAKER, *The Sound of Congressional Silence: Judicial Distortion of the Legislative-Executive Balance of Power*, in *Brigham Young University Law Review*, fasc. 1, 2009, 251 («courts should refrain whenever possible from giving positive meaning to congressional inaction»); A.B. MORRISON, *The Sounds of Silence: The Irrelevance of Congressional Inaction in Separation of Powers Litigation*, in *George Washington Law Review*, fasc. 4, 2013, 1213 («Because inaction is always less definitive and less certain in its meaning than action, congressional silence surely cannot have greater or, for that matter, any legal significance»); A.C. BARRETT, *Assorted Canards of Contemporary Legal Analysis: Redux*, in *Case Western Reserve Law Review*, fasc. 4, 2019, 867 («even if we did care, there is no way to reliably count on congressional silence as a source of information»).

[35] V. ad es. *Cleveland v. United States*, 329 U.S. 14, 22 (1946) («the idea cannot always be accepted that Congress, by remaining silent and taking no affirmative action in repudiation, gives approval to judicial misconstruction of its enactments»), e *Harrison v. PPG Industries, Inc.*, 446 U.S. 578, 592 (1980) («In ascertaining the meaning of a statute, a court cannot, in the manner of Sherlock Holmes, pursue the theory of the dog that did not bark»), dove la menzione del «cane che non abbaiò» della storia di Sherlock Holmes *The Adventure of Silver Blaze* del 1892 si riferisce alla significatività di possibili atti mancati — qui, ad es., il mancato abbaio del cane nella notte.

[36] «When a court reviews an agency's construction of the statute which it administers, it is confronted with two questions. First, always, is the question whether Congress has directly spoken to the precise question at issue. If the intent of Congress is clear, that is the end of the matter; for the court, as well as the agency, must give effect to the unambiguously expressed intent of Congress. If, however, the court determines Congress has not directly addressed the precise question at issue, the court does not simply impose its own construction on the statute, as would be necessary in the absence of an administrative interpretation. Rather, if the statute is silent or ambiguous with respect to the specific issue, the question for the court is whether the agency's answer is based on a permissible construction of the statute» (*Chevron U.S.A., Inc. v. NRDC*, 467 U.S. 837, 843 (1984)). Sul tema nel senso indicato v. diffusamente

Già con la pronuncia *West Virginia v. EPA* del 2022, la portata della dottrina *Chevron* era stata ridotta – risultando inapplicabile, in specie, nella misura in cui l'autorità federale fosse chiamata a decidere questioni di grande rilievo politico senza espressa autorizzazione congressuale, in applicazione della c.d. *major questions doctrine* – per poi essere infine definitivamente superata in *Loper Bright v. Raimondo* nel 2024; l'*overruling* della dottrina *Chevron* certifica allora, da questo punto di vista, la risalente problematicità delle inferenze ermeneutiche costruite sul silenzio del Congresso[37].

L'altro aspetto per cui la vicenda statunitense è particolarmente importante riguarda il rapporto tra il silenzio del Congresso e la Costituzione federale – e, precipuamente, con lo stesso silenzio del testo costituzionale (*constitutional silence*). Il significato del silenzio del Congresso non deriva infatti soltanto dal contesto *fattuale*, ma anche da quello *giuridico* e, in specie, da quello *costituzionale* – quello che Tribe nel suo fondativo saggio descrive come il concorso di «norme costituzionali esterne»[38]. Di fronte al caso in cui il Congresso manchi di adempiere ad una propria obbligazione costituzionale – ad es., il voto su di una nomina o l'adozione del budget – i commentatori spaziano nel considerare vigente un «*power to do nothing*» del Congresso[39] a quanti invece si spingono a ritenere l'inazione costituzionalmente scrutinabile in caso di arbitrarietà, escludendo in ogni caso una surrogazione dell'apparato giudiziario nell'attività del legislatore[40]. Diversamente, nel caso in cui la Costituzione federale sia silente sull'attività del Congresso, a riespandersi nella sua interezza è il principio della sovranità del potere legislativo: «*where the Constitution is silent, the people must decide through legislation*»[41]. Ciò che per noi è più significativo, tuttavia, è il modo in cui il principio in questione riemerge, e cioè il fatto che il significato del silenzio del costituente – e la correlata facoltà del congresso di agire e non agire – sia inferita come applicazione di «regole standard» (*default rules*)[42], «presunzioni standard» (*default presumptions*)[43] o «principi generali» (*background principles*)[44]: tutti canoni metodologici comuni all'interpretazione dei contratti. Come vedremo più avanti, la concettualizzazione della Costituzione nei termini di un

C. CECOT, *The Meaning of «Silence» Chevron on Trial: The Supreme Court and the Future of Agency Authority and Expertise*, in *George Mason Law Review*, fasc. 2, 2024, 515 ss.; N.A. SALES, J.H. ADLER, *The Rest is Silence: Chevron Deference, Agency Jurisdiction, and Statutory Silences*, in *University of Illinois Law Review*, fasc. 5, 2009, 1497 ss.

[37] *West Virginia v. Environmental Protection Agency,* 597 U.S. 697 (2022), e *Loper Bright Enterprises v. Raimondo*, 603 U.S. 369 (2024), su cui v. ora G.F. FERRARI, Loper Bright*: Cronaca di una morte annunziata?*, in *DPCE Online*, fasc. 3, 2024, 2115 ss.; G. ROMEO, Statutory stare decisis *e tenuta del precedente* wrongly decided*: Una lettura di* Loper Bright Enterprises v. Raimondo, in *DPCE Online*, fasc. 3, 2024, 2131 ss.

[38] Cfr. L.H. TRIBE, *Toward a Syntax of the Unsaid*, cit., 524 («In such a grammar, I believe that silences can properly have only two sorts of significance: (A) a significance as *operative legal facts* that is derived not from the internal states of mind that various silences may be thought to manifest, but from external constitutional norms; and (B) a significance as parts of the historical *context* of actual enactments»).

[39] Cfr. W.P. MARSHALL, *The Limits on Congress's Power to Do Nothing: A Preliminary Inquiry*, in *Indiana Law Journal*, fasc. 1, 2018, 159 ss.

[40] Cfr. M.J. TETER, *Letting Congress Vote: Judicial Review of Arbitrary Legislative Inaction*, in *Southern California Law Review*, fasc. 6, 2013, 1487. Nello stesso senso va l'idea di creare un organo di mediazione per superare l'inerzia: cfr. N.W. ARCHIBALD, *A Reaction to Systematic Inaction: Breaking the Congressional Logjam Where It Counts*, in *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal*, fasc. 1, 2022, 141 ss.

[41] R.H. BORK, *Tempting of America: The Political Seduction of the Law*, Simon & Schuster, New York, 1990, 345.

[42] Cfr. W. BAUDE, S. SACHS, *The Law of Interpretation*, in *Harvard Law Review*, fasc. 4, 2017, 1094-1099.

[43] Cfr. G. LAWSON, *Dead Document Walking Symposium*, in *Boston University Law Review*, fasc. 4, 2012, 1234-1235; G. LAWSON, *The Fiduciary Social Contract*, in *Social Philosophy and Policy*, fasc. 1, 2021, 33-36.

[44] Cfr. C.R. SUNSTEIN, *op. cit.*, 453.

contratto può essere dunque determinante per spiegare il diverso status del silenzio del Congresso negli Stati Uniti, che rimane saldamente entro il paradigma del *silenzio-naturale*, rispetto invece alla sua problematizzazione nell'ordinamento italiano.

3.3 La tradizione italiana

Nella tradizione costituzionale italiana il silenzio del Parlamento acquisisce invece una posizione molto più problematica e controversa, in cui il paradigma del *silenzio-errore* convive e molto spesso domina su quello del *silenzio-naturale*. È anzitutto significativo il dato linguistico, in quanto la nozione di "silenzio del Parlamento" è qui generalmente discussa non solo, o non tanto, come "silenzio del legislatore", quanto piuttosto come "inerzia del legislatore": con una connotazione, dunque, tendenzialmente problematizzante[45]. La riflessione sull'«*horror vacui*» – originariamente sviluppatasi in riferimento al timore del vuoto conseguente alla pronuncia di incostituzionalità che non fosse colmato in tempi adeguati dal legislatore[46] – ha infatti ben presto lasciato il posto ad una discussione sul silenzio come «omissione legislativa» *tout court*[47]. Nella pratica costituzionale, il silenzio del Parlamento è così venuto sempre più frequentemente in rilievo nella forma di un inadempimento colpevole, che ha imposto un intervento suppletivo del giudice delle leggi: è infatti sul presupposto dell'inerzia illegittima del legislatore, talvolta messo in mora da una previa sentenza-monito, che sono state adottate celebri pronunce in tema, ad es., di attribuzione

[45] Cfr. C. MORTATI, *Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore*, in *Il Foro Italiano*, fasc. 9, 1970, 153-154. Minore considerazione sembra invece ricevere il silenzio del Parlamento in rapporto alle altre istituzioni e in particolare al Governo, come invece avviene tipicamente nelle altre esperienze, *in primis* quella statunitense già richiamata: per una significativa eccezione v. ad es. F. CLEMENTI, *Il lascito della gestione normativa dell'emergenza. Tre riforme ormai ineludibili*, in *Osservatorio costituzionale*, fasc. 3, 2020, 42-43.

[46] Cfr. R. PINARDI, *L'*horror vacui *nel giudizio sulle leggi: Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all'inerzia del legislatore*, Giuffrè, Milano, 2007, 1.

[47] Sulla differenziazione tra tipi di omissioni del legislatore cfr. A. RUGGERI, *Omissioni del legislatore e tutela giudiziaria dei diritti fondamentali*, in A. RUGGERI, *Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti: XXIV. Studi dell'anno 2020*, Giappichelli, Torino, 2021, 70–71; F. PATERNITI, *Le omissioni del legislatore: Profili, problemi, prospettive*, Editoriale scientifica, Napoli, 2023, 46-57. Sul tema, oltre alle fonti già richiamate, v. altresì perlomeno V. MARCENÒ, *La Corte Costituzionale e le omissioni incostituzionali del legislatore: Verso nuove tecniche decisorie*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 3, 2000, 1985 ss.; L. CASSETTI, *Corte costituzionale e silenzi del legislatore: Le criticità di alcuni modelli decisori nel controllo di costituzionalità sulle lacune legislative e il ruolo dei giudici*, in L. CASSETTI, A.S. BRUNO (a cura di), *op. cit.*, 1 ss.; A. GIUBILEI, *Discrezionalità legislativa e garanzia della Costituzione: Omissioni e inerzia del legislatore dinanzi alla Corte costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023; A. MORRONE, *Positivismo giudiziario: Appunti a partire dalle c.d. omissioni legislative*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 1, 2024, 127 ss.

del cognome materno[48], di detenzione domiciliare dei detenuti con gravi malattie psichiche sopravvenute[49] e, da ultimo, famosamente, di aiuto al suicidio[50].

La tendenziale concettualizzazione del silenzio del Parlamento nei termini di un'inerzia colpevole, in Italia, appare decisamente interessante dal punto di vista comparatistico. Anzitutto, la Costituzione repubblicana condivide con entrambe le esperienze anglosassoni il principio di sovranità popolare e della centralità del Parlamento, seppur assoggettata ai limiti della revisione costituzionale e temperata da una forma di Stato regionale, oltre che dalla previsione di forme di democrazia diretta[51]. Tuttavia, la sovranità delle istituzioni rappresentative risulta nei fatti condizionata in modo decisivo dal testo costituzionale, che *expressis verbis* la vincola al raggiungimento di numerosi obiettivi di carattere *lato sensu* programmatico – le celebri «disposizioni di principio»[52]. Conferma questa peculiare interpretazione della sovranità delle istituzioni rappresentative in Italia la stessa contrazione della dottrina della «discrezionalità del Parlamento», corollario di quella delle «zone franche»[53], progressivamente insidiata dalla «raffigurazione "autotelica" di Costituzione»[54], in cui il «programma»[55] o «disegno»[56] costituzionale definisce in senso sostanzialmente esauriente i fini dello Stato, lasciando al Parlamento – e alle altre istituzioni rappresentative

[48] Corte Cost. 8 novembre 2016, n. 286, sui cui v. N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della «coscienza sociale», interpretazione della costituzione e diritti fondamentali: Questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC*, fasc. 4, 2017, 9-10 («Perché mai la cosiddetta inerzia del legislatore deve essere definita tale, con evidente giudizio di valore negativo? Il silenzio del legislatore non poteva equivalere, per quel quasi ventennio, ad una volontà di conservazione di un assetto giudicato non negativamente? […] Un argomento spesso ricorre in dottrina e anche nel discorso pubblico, laddove si ragioni di nuovi diritti e di nuove domande di giustizia che premono alle porte dei tribunali, e rispetto alle quali il legislatore venga accusato di inerzia. Si sostiene non di rado che tale inerzia legittimerebbe la supplenza giudiziaria nell'affermazione del diritto: giacché, se il legislatore può decidere politicamente di non dar corso alle richieste di giustizia, ciò non sarebbe invece possibile per un giudice, al quale non è mai consentito un *non liquet*. Vi è in tale argomento una singolare inversione concettuale. Quando si sostiene che il silenzio o l'inerzia del legislatore nell'accogliere il nuovo diritto o il nuovo valore legittimerebbero l'innovazione giurisprudenziale anche *praeter legem* (o addirittura *contra legem*) […] si dimentica la banale verità che la discrezionalità legislativa si esercita non solo nell'espressione di nuove scelte normative, ma anche nella stessa tacita conservazione, nel tempo, delle opzioni normative già affermate nell'ordinamento»).

[49] Corte Cost. 20 febbraio 2019, n. 99 su cui v. M. PELISSERO, *Infermità psichica sopravvenuta: Un fondamentale intervento della Corte costituzionale a fronte del silenzio del legislatore*, in *Diritto penale e processo*, fasc. 9, 2019, 1261 ss.

[50] Corte Cost. 25 settembre 2019, n. 242, su cui, significativamente ai nostri fini, v. A. MORELLI, *La voce del silenzio. La decisione della Corte sull'aiuto al suicidio e il «perdurare dell'inerzia legislativa»*, in G. D'ALESSANDRO, O. DI GIOVINE (a cura di), *La Corte Costituzionale e il fine vita: Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, Giappichelli, Torino, 2020, 325 ss.

[51] V. *ex plurimis* S. GALEOTTI, *Strutture garantistiche e strutture governanti nel modello e nella realtà costituzionale*, in *Il Politico*, fasc. 4, 1976, 608–609.

[52] Cfr. V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Giuffrè, Milano, 1952.

[53] Cfr. P. ZICCHITTU, *Le «zone franche» potere legislativo*, Giappichelli, Torino, 2017, 426 («Nell'ultimo ventennio, la discrezionalità del Parlamento, che ha sempre rappresentato uno dei corollari tipici delle "zone franche" del potere legislativo, ha subito una progressiva restrizione che, in parte, ha riposizionato i principi dello Stato di diritto riconoscendo una preminenza assiologica alla tutela delle libertà individuali rispetto alla separazione dei poteri. Più in particolare, quando si è trattato di dover garantire le ragioni dei singoli di fronte all'inerzia o a scelte del legislatore che incidessero su diritti costituzionalmente protetti, la Corte non ha esitato a intervenire anche su materie connotate da un elevatissimo tasso di politicità»).

[54] V. A. RUGGERI, *La discrezionalità del legislatore tra teoria e prassi*, in *Diritto e società*, fasc. 1, 2007, 3. Cfr. altresì F. PATERNITI, *op. cit.*, 32–37.

[55] Per questa impostazione v., come noto, F. MODUGNO, *L'invalidita della legge*, vol. I (*Teoria della costituzione e parametro del giudizio costituzionale*), Giuffrè, Milano, 1970, 143–168; F. MODUGNO, *L'invalidita della legge*, vol. II (*Teoria dell'atto legislativo e oggetto del giudizio costituzionale*), Giuffrè, Milano, 1970, 343-349.

[56] Cfr. A. RUGGERI, *Omissioni del legislatore*, cit., 69.

– il compito di attuarlo. Da presupposti comuni emerge dunque, nell'esperienza italiana, una concettualizzazione del silenzio del Parlamento marcatamente differente da quella delle due tradizioni costituzionali anglosassoni.

4. Dalla sovranità parlamentare agli archetipi costituzionali: una proposta interpretativa

Come il silenzio presenta caratteri particolari attraverso le diverse tradizioni musicali, così dunque anche il silenzio del Parlamento acquisisce connotazioni diverse a seconda della tradizione costituzionale considerata. Il passaggio che rimane allora da compiere è quello, inevitabilmente, di un tentativo di spiegazione sulle ragioni di questa differenziazione all'interno dell'alveo comune della democrazia stabilizzata moderna. A scanso di equivoci, la domanda, semplificando, è la seguente: perché nella tradizione anglosassone, inglese e statunitense, il silenzio del Parlamento è generalmente vissuto come un elemento naturale, fisiologico, della vita costituzionale – secondo il paradigma del *silenzio-naturale* – laddove invece nella tradizione italiana esso è stato spesso concettualizzato nei termini di un vuoto, di un *silenzio-errore* cui altri attori istituzionali – *in primis*, le corti, costituzionali e non – devono porre rimedio?

Nella tradizione costituzionale britannica, il silenzio del Parlamento costituisce, come si è visto, un fatto tutto sommato naturale, fisiologico, della vita democratica. Qui l'archetipo costituzionale dominante, benché non scritto, è quello della sovranità parlamentare, da cui promana logicamente l'impossibilità di costringere alla parola il legislatore. A sorprendere, allora, dovrebbe piuttosto essere l'assenza di differenze nell'esperienza statunitense, ove la presenza di una Costituzione federale scritta e rigida – e corrispondenti costituzioni statali – affermerebbe una dottrina di *judicial supremacy* in luogo della *parliamentary sovereignty*[57]. Nonostante questa lampante differenza, come si è osservato, un'interpretazione espansiva ovvero critica del *congressional silence* non ha trovato particolari spazi nella prassi costituzionale, risultando al contrario sostanzialmente riaffermato il *power to do nothing* come corollario della sovranità popolare e delle istituzioni rappresentative. Anche Oltreoceano, in altre parole, lo schema dominante rimane dunque quello del *silenzio-naturale*. Prova ultima, se vogliamo, di questa radicale deferenza verso il silenzio parlamentare si ritrova nel fatto che i casi di attivismo giudiziario più importanti del diritto costituzionale statunitense del XX secolo – da *Lochner v. New York*[58] a *Brown v. Board of Education*[59] – siano stati argomentati muovendo dalla *viva voce* del legislatore costituente e non dall'incostituzionalità del silenzio dell'istituzione parlamentare.

[57] Su cui cfr. K.E. WHITTINGTON, *Political Foundations of Judicial Supremacy: The Presidency, the Supreme Court, and Constitutional Leadership in U.S. History*, Princeton University Press, Princeton, 2007. Nella dottrina italiana cfr. L.P. VANONI, *La Corte Suprema americana nell'era della polarizzazione: Una riflessione costituzionale su* Judicial Activism *e* Judicial Supremacy, in *Gruppo di Pisa*, fasc. 6, 2023, 99 ss.

[58] 198 U.S. 45 (1905).

[59] 347 U.S. 483 (1954).

Perché, ci si può chiedere, negli Stati Uniti d'America non si rinviene una nozione più critica del silenzio del Congresso, come ad es. quella che si ritrova nell'esperienza italiana? L'ipotesi è che molto possa dipendere dall'istituto giuridico che funge da archetipo alla Costituzione: l'*imago constitutionis*. Nell'esperienza americana, come noto, l'istituto giuridico cui a lungo è stata associata la Costituzione è il contratto[60]. In tempi recenti, la Costituzione statunitense è stata poi traguardata attraverso altri negozi di diritto privato: da un trust a un mandato[61], all'atto costitutivo di una società[62], fino a una «grande procura»[63]. I costituenti americani avrebbero infatti concepito la Carta costituzionale secondo le categorie privatistiche che meglio avevano disponibili: quelle della propria professione forense[64]. A prescindere da quale *imagines* risulti più cogente a livello storico-ermeneutico, il punto fondamentale in queste ricostruzioni è il loro corollario: la mutuazione delle regole dell'interpretazione di diritto privato per l'interpretazione della Costituzione, il cui significato – specie in caso di silenzio della Costituzione stessa – deve essere arguito dalle sue stesse *supplementary* o *default rules* – nozione tipica, come ricordato, dell'interpretazione dei contratti.

In quest'ottica, diventa se non altro più comprensibile la natura piana e incontroversa del silenzio del Congresso negli Stati Uniti. Nel "negozio costituzionale" statunitense, infatti, il popolo (*We the People*) (assumiamo: mandante) riconosce al Congresso federale (mandatario) il potere di adottare regole vincolanti con i limiti e alle condizioni espresse nella Costituzione (mandato), fra cui spiccano il rispetto di alcune libertà fondamentali, il federalismo e il principio maggioritario. Come noto, nella logica del mandato gli atti del mandatario in tanto sono validi in quanto rientrino nella delega del mandante, ricadendo sul mandatario l'onere di dimostrare la capienza del proprio mandato in giudizio e sul mandante – e dunque non sul giudice – la *facoltà*, nel caso, di sostituire il mandante inadempiente[65]. Facendo dunque ricadere l'onore della prova sugli *atti* e non sulle *mancanze*

---

[60] Con il correlato, annoso dibattito tra chi vedeva i contraenti negli Stati — c.d. *compact theory* — e chi invece direttamente i loro cittadini. Per una recente discussione del dibattito cfr. J. CAMPBELL, *Four Views of the Nature of the Union Law and Democracy*, in *Harvard Journal of Law & Public Policy*, fasc. 1, 2024, 13 ss. Per una lettura delle vicende del costituzionalismo statunitense v. ora i molteplici riferimenti nella intrigante biografia di Guido Calabresi in N.I. SILBER, *Outsider dentro e fuori: Storia di Guido Calabresi*, Mondadori, Milano, 2025. Per un quadro ricostruttivo si v. peraltro almeno J.N. RAKOVE, *Original meanings: Politics and ideas in the making of the Constitution*, Knopf, New York, 1996.

[61] Questi sono alcuni dei negozi di diritto di fiduciario considerati nei seminali studi di R.G. NATELSON, *The Constitution and the Public Trust*, in *Buffalo Law Review*, fasc. 4, 2004, 1083–1084 («During the ensuing public debate over the Constitution, leading proponents of the new government repeatedly characterized officials as the people's servants, agents, guardians, or trustees»).

[62] Cfr. G.P. MILLER, *The Corporate Law Background of the Necessary and Proper Clause*, in G. LAWSON, G.P. MILLER, G.I. SEIDMAN, R.G. NATELSON (a cura di), *The Origins of the Necessary and Proper Clause*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 144 ss.

[63] Cfr. G. LAWSON, G. SEIDMAN, *«A Great Power of Attorney»: Understanding the Fiduciary Constitution*, University Press of Kansas, Lawrence, 2017.

[64] Cfr. R.G. NATELSON, *The Agency Law Origins of the Necessary and Proper Clause*, in *Case Western Reserve Law Review*, fasc. 2, 2004, 269-271.

[65] Art. 1723 c.c., su cui *ex plurimis* v. G. DI ROSA, *Il mandato*, vol. II (artt. 1710-1730), Giuffrè, Milano, 2017, 135–137. La regola trova forti corrispondenze nelle altre esperienze: cfr. R.E. CERCHIA, *Legal Mentality and Its Influence in Shaping Legal Rules: the Relationship between Principal and Agent*, in *Global Jurist*, fasc. 1, 2019, 4–5 — il che è significativo, se si pensa che la regolamentazione dei rapporti fiduciari presenta spesso una certa variabilità, come dimostra ad es. il caso del fiduciario per la salute: cfr. G. GIAIMO, *Il ruolo del fiduciario in prospettiva comparata*, in *BioLaw Journal*, fasc. 1, 2025, 141 ss.

del Congresso federale, il "negozio costituzionale" implica che l'inerzia del mandatario possa essere sanzionata soltanto con la sua sostituzione – non certo con una supplenza giudiziaria – e dunque con il libero dispiegamento del processo democratico.

Che dire allora, invece, della tradizione costituzionale italiana? Qui, come osservato, la sovranità popolare e la centralità del Parlamento non sono sconfessate, ma ricevono un'interpretazione affatto nuova in ragione del diverso archetipo costituzionale di riferimento. Più che un contratto o un negozio di diritto fiduciario, l'*imago constitutionis* della Costituzione repubblicana del 1948 sembra essere quella della "promessa", nella *species*, in particolare, della promessa del terzo: secondo un tipico schema triadico, il potere costituente (promettente) impegna la prestazione del terzo (il Parlamento e le altre istituzioni rappresentative) verso il beneficiario (il cittadino e il popolo nel suo complesso), individuando altresì il soggetto chiamato a sopperire all'inadempimento (la Corte costituzionale). Ciò che poi contribuisce, in modo decisivo, a trasmutare il significato della sovranità popolare e, per l'effetto, lo stesso silenzio del Parlamento è il contenuto specifico della promessa, che nel caso italiano non si esaurisce in regole e prestazioni circostanziate, ma ricomprende disposizioni che adombrano grandi risultati di politica pubblica, tipicamente – ma non esclusivamente – coincidenti con i diritti sociali. Poco importa, allora, che astrattamente residuino frange di discrezionalità legislativa in capo al terzo di cui è stata promessa la prestazione – se del caso, nella forma dell'obbligazione di mezzi, piuttosto che di risultato – dacché in radice l'intera attività legislativa è funzionalizzata alla realizzazione di queste promesse. È, appunto, il richiamato modello della Costituzione «autotelica», che giuridicamente declina l'idea della «rivoluzione promessa»[66]. Laddove tuttavia nel pensiero di Calamandrei – e, in certo senso, nella costituzionalistica liberale *tout court*[67] – le promesse costituzionali non si sarebbero potute tutelare in «in senso positivo, nel senso cioè di affermare l'obbligo degli organi legislativi, che si ostinino a lasciare insoluti certi problemi di riforma posti dalla Costituzione, di legiferare in conformità di essa» – dovendosi dunque limitare il potere del giudice costituzionale ad un «un controllo negativo»[68] – la Corte

[66] Cfr. CALAMANDREI, *Cenni introduttivi sulla Costituente e i suoi lavori* (1950), in CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, vol. III, Napoli, Morano, 1968, 332 («per compensare le forze di sinistra della rivoluzione *mancata*, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione *promessa*»).

[67] È in questo senso che si deve leggere il rigetto di Mortati rispetto ad una «forza di espansione delle norme, suscettibile di operare automaticamente colmando i vuoti prodottisi nel sistema» — che tanto ricorda le *default rule* dell'interpretazione giuridica statunitense — da lui sostenibile solo al costo di accedere, come teorizzava ad es. Donato Donati, ad un «tipo di ordinamento […] ispirato all'ideologia liberale, basato su un principio generale supremo di libertà, che cede solo di fronte a prescrizioni espresse e che non consente il ricorso all'analogia, essendo questo possibile non già sulla base di un principio generale di eguaglianza, bensì solo in virtù di apposita autorizzazione legislativa, dato che essa importa deroga alla norma fondamentale» (C. MORTATI, *op. cit.*, 166-167).

[68] Cfr. ivi, 330-331 («Ma accanto a queste norme di indubbio contenuto giuridico, altre assai numerose si trovano in questa I Parte della Costituzione, nelle quali, come si è detto, alla forma giuridica che di solito è indice di una raggiunta stabilità e pacificazione di rapporti, corrisponde qui soltanto una sostanza ancora politicamente fluida, fatta di aspirazioni insoddisfatte e di tendenze ancora in divenire. Questo accade per tutte quelle disposizioni della Costituzione che si potrebbero chiamare disposizioni *programmatiche* o *tendenziali* […]. In realtà qui non si tratta di diritti dei quali, in caso di disconoscimento, il cittadino insoddisfatto possa reclamare l'adempimento in via di azione: si tratta soltanto di speranze, e tutt'al più di propositi volti verso l'avvenire, di lontane mete verso le quali la Costituzione spera che la Repubblica italiana voglia prima o poi orientare la propria legislazione. Non direi neanche che queste disposizioni abbiano il valore giuridico di una concreta promessa di leggi future, delle quali il cittadino possa reclamare in via legale la emanazione: sull'osservanza di queste disposizioni di carattere puramente programmatico e direttivo, la Corte

costituzionale, come assolutamente noto, ha da subito rigettato questa visione, cui *medio tempore* aveva invece aderito la Corte di Cassazione[69].

Nella misura in cui la Costituzione italiana costituisce un programma normativo assiologicamente predefinito che il Parlamento deve attuare e rispetto a cui può risultare colpevolmente inadempiente, il silenzio del legislatore non può che acquistare una connotazione problematica. Nell'ordinamento costituzionale italiano sembra crearsi, in questo modo, un'"aspettativa alla parola" del Parlamento su ogni questione, mancando la quale il silenzio si traduce in una negligenza – un'inerzia appunto – rispetto al programma costituzionale, secondo il paradigma del *silenzio-errore* appunto. La ragione di questa prospettazione non può evidentemente ritrovarsi nella semplice presenza di una Costituzione scritta e rigida: la Costituzione statunitense, come si è visto, non annulla il paradigma britannico nonostante la presenza della scrittura e della rigidità costituzionale. La ragione della divergenza deve piuttosto trovarsi allora proprio nell'*imago constitutionis* – il modello giuridico cui i costituenti si sono ispirati, più o meno consciamente, nella redazione del testo – insieme alla concreta attuazione da parte della Corte costituzionale. Laddove nella Costituzione americana l'immagine e il tenore sono quelli di un contratto ovvero al massimo di un mandato fiduciario, presidiato dalle tipiche clausole interpretative di chiusura dell'interpretazione dei contratti – e che nell'interpretazione costituzionale assumono la forma del principio maggioritario o quello della competenza dei singoli Stati federati – con le sue disposizioni di principio la Costituzione italiana chiaramente fuoriesce da tale archetipo giuridico per abbracciare il modello della promessa del "fatto del terzo" (il legislatore), mancando il quale il giudice preposto agisce in nome e per conto del costituente promittente.

5. Conclusione

Lungi dal costituire un semplice vuoto tra diversi momenti di significato, il silenzio è in sé e per sé un'esperienza piena di senso, con cui si confrontano giuristi e musicisti di ogni epoca e cultura. Esattamente come il silenzio è diversamente rappresentato e vissuto nelle diverse tradizioni musicali, anche il silenzio del Parlamento acquisisce declinazioni diverse nelle differenti tradizioni costituzionali. Mentre tuttavia nel campo musicale le mutevoli declinazioni esprimono cangianti coordinate sonore e valoriali di una determinata tradizione musicale — e in questo senso sarebbe in radice fuorviante parlare di un "silenzio erroneo",

costituzionale potrà tutto al più esercitare un controllo negativo, nel senso di vigilare a che non siano emanate leggi in contrasto o in discordanza con queste direttive, ma non certamente in senso positivo, nel senso cioè di affermare l'obbligo degli organi legislativi, che si ostinino a lasciare insoluti certi problemi di riforma posti dalla Costituzione, di legiferare in conformità di essa: in quanto è evidente che il determinare quando si presenti l'opportunità di tradurre concretamente in leggi ordinarie i programmi e le raccomandazioni di massima contenuti nella Costituzione, dipenderà in ogni caso da una valutazione di opportunità politica, che non potrà in nessun caso essere oggetto di un sindacato giudiziario»).

[69] Corte Cost. 5 giugno 1956, n. 1. Sul passaggio cfr., *ex plurimis*, N. OCCHIOCUPO, *Costituzione e Corte costituzionale: Percorsi di un rapporto genetico dinamico e indissolubile*, Milano, Giuffrè, 2010, 51-52; M. VOGLIOTTI, voce *Legalità*, in *Enciclopedia del diritto*, 2013, 397.

qualora ovviamente non accidentale — nel campo giuridico il silenzio del legislatore acquisisce tonalità di maggiore o minore legittimità, qui concettualizzate secondo le categorie del *silenzio-naturale* e del *silenzio-errore*. Nella tradizione costituzionale inglese e in quella statunitense il paradigma largamente dominante rimane, presuntivamente, quello del *silenzio-naturale*. In queste tradizioni, il silenzio dei parlamenti è un fatto consustanziale alla democrazia costituzionale: laddove si senta l'esigenza di una parola di un legislatore altrimenti silente, solo l'opinione pubblica e il processo democratico possono soccorrere. E proprio alla salienza di questo paradigma deve quindi ricondursi la risalente ritrosia rispetto a qualsiasi tentativo di operazionalizzazione giurisprudenziale del silenzio del legislatore nell'esperienza statunitense, dove pure la presenza di costituzioni scritte e il principio della supremazia giudiziaria porrebbero condizioni più fertili a un'interpretazione critica del silenzio del legislatore. Viceversa, nella tradizione costituzionale italiana, il paradigma del *silenzio-errore* si affianca in maniera decisa al paradigma del *silenzio-naturale*, dando vita ad una convivenza carica di tensione – in primo luogo concettuale e poi anche giurisprudenziale – come ben dimostra l'ampio dibattito sulla discrezionalità e l'inerzia del legislatore.

Come spiegare questa apparente diversa concettualizzazione del silenzio del Parlamento nelle tradizioni costituzionali considerate? La proposta interpretativa qui avanzata è che le differenze abbiano molto a che fare con l'archetipo costituzionale vigente nei diversi Paesi considerati – l'*imago constitutionis*, appunto. Nella Costituzione britannica, nonostante i fenomeni costituzionalizzanti degli ultimi decenni, l'archetipo della sovranità del Parlamento continua a dominare il panorama costituzionale, rendendo *in re ipsa* contraddittoria l'idea di un vincolo esterno alla libertà parlamentare di parola e non-parola. Al tempo stesso, nonostante la presenza di un limite tangibile nella Costituzione federale, il fatto che nell'esperienza statunitense l'archetipo costituzionale sia il contratto – o, secondo gli studi più recenti, un altro negozio di carattere fiduciario, come il mandato – impone una interpretazione fortemente restrittiva di qualsiasi deroga al principio della sovranità parlamentare – statale e federale – rendendo così ragione di un dibattito che, benché molto più espanso, non arriva a conclusioni diametralmente divergenti rispetto al corrispettivo britannico. La divergenza dell'esperienza italiana diventa allora non tanto un portato della scrittura o della rigidità costituzionale, quanto della diversa *imago constitutionis* che, nel caso della Costituzione del 1948 e delle sue disposizioni di principio, lumeggia i tratti della promessa e, segnatamente, della promessa del fatto del terzo, con l'ampiezza semantica delle prestazioni promesse a rendere più controverso, almeno presuntivamente, quello che noi oggi chiamiamo "silenzio del Parlamento".